

Dipartimento di Impresa e management

Cattedra Revisione, deontologia e tecnica professionale

L'EVOLUZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE
SOCIETA' DI CALCIO, DAL DILETTANTISMO AL FAIR PLAY
FINANZIARIO

RELATORE

Prof. Riccardo Losi

CANDIDATO

Adriano Reali

Matr.153881

ANNO ACCADEMICO

2012/2013

**“vinca la Juve o vinca il migliore?
...sono fortunato, spesso le due cose coincidono”**

G. Agnelli

INDICE

Prefazione

1 IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO

- 1.1 Voci tipiche del bilancio delle società di calcio
 - 1.1.1 oneri pluriennali, differenze tra ieri e oggi
- 1.2 Sentenza Bosman
- 1.3 Ex art.102 N.O.I.F

2 L'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO

- 2.1 Regole e requisiti
- 2.2 Ricorsi e provvedimenti disciplinari
- 2.3 Lodo Petrucci

3 FAIR PLAY FINANZIARIO

- 3.1 Regole e requisiti
- 3.2 Conseguenze mancato rispetto dei requisiti
- 3.3 La Co.Vi.So.C., intervista con il coordinatore della segreteria

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

Prefazione

Il calcio, per molti di noi lo sport più bello al mondo, quello per cui si passano ore a litigare in un bar, per cui si sta incollati davanti alla tv soffrendo, gioendo, piangendo, ha attraversato – calciopoli - e sta attraversando – scommessopoli - uno dei momenti più bui della sua lunga e gloriosa storia. Per molti oggi è diventato solo la fonte per una ricerca esasperata di guadagno a qualunque costo e con qualunque mezzo, fonte di guadagni illeciti non solo per la malavita ma anche per quei calciatori che, non contenti della vita agiata datagli dal correre dietro un pallone, si vendono e vendono la propria anima al miglior offerente spinti da un'avidità che ha distrutto quello che di più bello c'era in questo sport, da molti definito ormai "malato", che è massima espressione dello svolgimento dell'attività agonistica a livello collettivo, dove il gruppo vince sul singolo. Oggi il calcio è divenuto la quarta industria del nostro paese, "l'industria calcistica", è sempre di più lo specchio della società che ci circonda. Fa riflettere una dichiarazione dell'ex presidente della Lega Calcio, e attuale Amministratore generale del Milan, Adriano Galliani : *“ Le squadre sono aziende. La cosa più vicina al calcio è una major che produce film. La partita è una pellicola che dura novanta minuti. Lo stadio è la sala cinematografica. Lo sfruttamento tivù è pressoché analogo a quello di un film. Attorno al film vanno poi create attività collaterali: i miei modelli di sviluppo sono la Warner e Walt Disney. In quel senso io sviluppo il Milan. ”* Eppure non è stato sempre così, in quanto agli inizi della sua storia, il calcio era visto solo come un'attività ricreativa, ispirata ai principi del *fair play* e del *gentleman-amateur*¹, che col tempo si è trasformata in attività agonistica. La progressiva prevalenza della finalità agonistica programmatica su quella ricreativa, si pone come causa di due importanti cambiamenti nel fenomeno sportivo associativo. Da una parte c'è la nascita delle federazioni, enti in grado di raggruppare le strutture associative praticanti la stessa disciplina sportiva². Dall'altra si assiste a un totale mutamento della struttura economica e finanziaria delle associazioni sportive

¹Il dilettante era mosso dalla passione per la competizione, l'unico obiettivo era l'onore della vittoria. Aspetti economici e finanziari delle Società di calcio in Italia, Di Clemente-Ligios, edit. Edizioni nuova cultura.

² Le finalità delle federazioni sportive sono strettamente legate proprio alla nascita dell'agonismo programmatico: creare organismi a carattere non occasionale i cui compiti consistono nell'organizzare competizioni, elaborare le regole tecniche, vigilare sul loro rispetto, registrare i risultati delle gare, consentire le formazioni di graduatorie più o meno stabili. Per una rivalutazione della struttura privatistica delle federazioni sportive nazionali cfr. Caprioli, L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato, Napoli, 1997.

caratterizzate dall'agonismo programmatico illimitato³. Si passò quindi da clubs che avevano esigenze finanziarie contenute a clubs che si trovavano a far fronte a spese sempre maggiori, poiché dovevano assicurarsi gli atleti "più forti". Si puntò quindi su nuove forme di finanziamento che andavano dalla possibilità di offrire l'evento agonistico al pubblico dietro il pagamento di un corrispettivo, alla possibilità di utilizzare i clubs stessi come veicoli d'informazione a carattere pubblicitario attraverso gli accordi di sponsorizzazione, associando la denominazione del club sportivo o i suoi colori sociali ai segni distintivi d'impresе commerciali e industriali. Storicamente però possiamo affermare che l'impresa sportiva, con particolare riferimento alle società calcistiche, si è contraddistinta per la totale mancanza di managerialità nella conduzione, rendendo perciò questo speciale tipo d'impresa inidonea alla finalità lucrativa. Avanzando negli anni queste società avevano creato ad enormi situazioni debitorie dovute principalmente dalla mancanza di norme chiare che regolavano quest'attività, proprio per cercare di arginare queste situazioni si sono susseguite nel tempo diverse riforme che hanno cambiato la fisionomia delle società di calcio e hanno introdotto norme e regolamenti più stringenti. La prima riforma è datata 16 settembre 1966, s'iniziò con lo scioglimento degli organi direttivi delle associazioni calcistiche e si obbligò quest'ultime alla costituzione in società per azioni dei medesimi clubs sportivi⁴. Gli obiettivi che si volevano raggiungere con questo passo erano molteplici: innanzi tutto ridurre le posizioni debitorie, ottenere il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e societaria, rendere applicabili una serie di disposizioni che avrebbero assicurato un'amministrazione maggiormente trasparente e un controllo più incisivo delle autorità competenti, e infine la costituzione attraverso S.p.a. dava l'accesso immediato ad agevolazioni tributarie e all'erogazione del mutuo sportivo. Il cambiamento della veste societaria non invertì però la rotta poiché i clubs erano ancora fortemente indebitati, vennero così alla luce i limiti della riforma federale. Si colse, allora, l'occasione per sviluppare una riforma più radicale e venne promulgata così la legge n.91 del 23 marzo 1981. Le modifiche principali riguardarono l'inquadramento del rapporto di lavoro sportivo in un rapporto di lavoro subordinato⁵, l'assenza della finalità

³ L'agonismo programmatico a carattere illimitato è caratterizzato da una graduatoria di risultati "assoluti", caratterizzando la nascita dei esigenze organizzative a carattere molto più complesso che hanno portato, alla nascita delle federazioni internazionali e, dunque, all'organizzazione sportiva mondiale.

⁴ La F.I.G.C. tenta di sanare la situazione imponendo il rispetto di questi principi come elemento fondamentale per la partecipazione al campionato successivo. Aspetti economici e finanziari delle società di calcio in Italia, Di Clemente - Ligios, Edizioni nuova cultura.

⁵ Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 91/1981 recita che: "la prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge". Tesi "Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche". G. De Vita.

lucrativa⁶ delle società stesse, e infine furono specificati i poteri di controllo⁷ che la Federazione alla quale era associata la società sportiva poteva esercitare. In seguito l'avvenimento che "spezzò" gli equilibri che si erano venuti a creare con l'ultima riforma fu l'improvvisa e inattesa "sentenza Bosman", di cui parleremo più avanti, emanata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel dicembre del 1995, questa sentenza prende il nome dal calciatore, Jean-Marc Bosman, che si rivolse proprio alla Corte di Giustizia suindicata per veder tutelati i propri diritti, il punto cardine attorno al quale ruota tutta la sentenza è la possibilità che giocatori europei possano trasferirsi gratuitamente alla scadenza del proprio contratto in altri clubs sempre all'interno però della comunità europea, cosa che fino a quel momento era vietata e che andava contro l'art. 48⁸ del Trattato di Roma. Come reazione a questa inaspettata sentenza tutte le Federazioni dovettero adeguarsi e modificare i propri regolamenti, in Italia ciò avvenne con il D.L. n. 586 del 18 novembre 1996, che modificò alcuni degli articoli della precedente legge n. 91/1981, andando a incidere anche sulla disciplina dell'assetto giuridico delle società sportive, la modifica di maggior rilevanza è rappresentata dalla soppressione del 2° comma dell'art. 10 che imponeva che gli utili fossero integralmente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, la nuova norma prevede infatti che la società possa svolgere solo attività sportive e attività a esse connesse o strumentali, ammettendo così il fine di lucro⁹, altre modifiche riguardano ad esempio l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale anche per le società costituite sotto forma di S.r.l. con capitale inferiori ai 200 milioni di lire. Autorizzando le società a svolgere attività complementari a quella tipica, il legislatore offre ai clubs un importante strumento di diversificazione dei ricavi, inoltre abbattendo le barriere alla quotazione in borsa dei clubs stessi offre a questi ultimi un potente canale di raccolta del capitale. In queste poche righe è stata racchiusa, quella che possiamo definire l'evoluzione normativa del mondo del calcio italiano dai suoi albori a oggi.

⁶ Il secondo comma dell'art. 10 della legge n.91/1981 dice che : "l'atto costitutivo prevede che gli utili siano interamente reinvestiti nelle società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva". Tesi "Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche". G. De Vita.

⁷ Il primo comma dell'art. 12 della legge 91/1981 stabiliva che : "le società sportive (...) sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali di cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalità approvate dal C.O.N.I. Tesi "Il bilancio delle società di calcio professionistiche". G. De Vita.

⁸ Che garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno degli stati membri , nonché l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori appartenenti agli stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e ogni altra condizione di lavoro.

⁹ L'unica limitazione mantenuta è la destinazione del 10% degli utili a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva. Aspetti economici e finanziari delle società di calcio in Italia, Di Clemente – Ligios, Edizioni nuova cultura.

CAPITOLO 1

Il bilancio delle società di calcio

1 Voci tipiche del bilancio delle società di calcio

Il bilancio delle società di calcio viene redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del C.C., il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono riportati negli art. 2424 e 2425 C.C., modificati nel 2003 attraverso il D.Lgs n6/2003. Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico riportano gli importi in unità di euro, mentre la Relazione sulla Gestione e la Nota Integrativa evidenziano questi valori in migliaia di euro.

SocietàS.p.A o S.r.l.

Capitale Euro:

Sede Legale:

Iscritta nel Registro delle Imprese di al numero.....

Codice Fiscale:

BILANCIO DI ESERCIZIO AL (importi in unità di Euro)

Esercizio
in corso

esercizio
precedente

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

- I) Capitale sottoscritto non richiamato
- II) Capitale richiamato non versato

B. IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

I. Immobilizzazioni immateriali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto Industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Capitalizzazione costi vivaio
- 8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
- 9) Oneri pluriennali da rettifiche di valore *ex art. 18 bis* legge n. 91/1981
- 10) Altre

TOTALE (I)

II. Immobilizzazioni materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE (II)

III. Immobilizzazioni finanziarie

- 1) Partecipazioni in
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
- e) Compartecipazioni *ex art. 102 bis* N.O.I.F.
- 2) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso imprese controllanti

- d) verso altri
 - 3) Altri titoli
 - 4) Azioni proprie
(di valore nominale complessivo pari ad Euro.....)
- TOTALE (III)**

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I+II+III)

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

- 1) Materiale di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

TOTALE (I)

II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

- 1) Verso clienti
- 2) Verso imprese controllate
- 3) Verso imprese collegate
- 4) Verso imprese controllanti
- 4-bis) Crediti tributari
- 4-ter) Imposte anticipate
- 5) Crediti verso enti-settore specifico
- 6) Verso altri

TOTALE (II)

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie
(di valore nominale complessivo pari ad Euro.....)
- 6) Altri titoli

TOTALE (III)

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

TOTALE (IV)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV)

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

I) Ratei attivi
II) Risconti attivi
III) Disaggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve, distintamente indicate
1) Riserva di rivalutazione *ex art.* 2426, n.4, c.c.
2) Riserva per deroghe *ex art.* 2423, comma 4, c.c.
3) Riserva ammortamenti anticipati
4) Riserva straordinaria
5) Riserva *ex art.* 4 legge n. 586/96 (scuole giovanili)
6) Riserva per versamenti in *c/futuro* aumento di capitale
7) Riserva per copertura perdite esercizi precedenti
8) Riserva per copertura perdite esercizio in corso
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE (A) (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Per imposte, anche differite
3) Altri
TOTALE (B)

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
TOTALE (C)

**D. DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo**

1) Obbligazioni ordinarie
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti

- 7) Debiti verso fornitori
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- 9) Debiti verso imprese controllate
- 10) Debiti verso imprese collegate
- 11) Debiti verso imprese controllanti
- 12) Debiti tributari
- 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- 14) Debiti per compartecipazione *ex art. 102 bis N.O.I.F.*
- 15) Debiti verso enti-settore specifico
- 16) Altri debiti

TOTALE DEBITI (D)

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi
- III) Aggio su prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

A) FIDEIUSSIONI

- a favore di imprese controllate
- a favore di imprese collegate
- a favore di imprese controllanti
- a favore di terzi

TOTALE FIDEIUSSIONI (A)

B) AVALLI

- a favore di imprese controllate
- a favore di imprese collegate
- a favore di imprese controllanti
- a favore di terzi

TOTALE AVALLI (B)

C) ALTRE GARANZIE PERSONALI

- a favore di imprese controllate
- a favore di imprese collegate
- a favore di imprese controllanti
- a favore di terzi

TOTALE ALTRE GARANZIE PERSONALI (C)

D) GARANZIE REALI

- a favore di imprese controllate
- a favore di imprese collegate
- a favore di imprese controllanti
- a favore di terzi

TOTALE GARANZIE REALI (D)

E) OPZIONE A TERZI CESSIONE DIRITTI PRESTAZIONE CALCIATORI

F) TERZI C/OPZIONI CESSIONI DIRITTI PRESTAZIONI CALCIATORI

G) OPZIONI DA TERZI ACQUISTI DIRITTI PRESTAZIONI CALCIATORI

H) TERZI C/OPZIONI ACQUISTI DIRITTI PRESTAZIONI CALCIATORI

I) CANONI DI LEASING A SCADERE

J) TERZI PER CANONI DI LEASING A SCADERE

L) ANTICIPI PER CREDITI DATI A FACTORING

M) CREDITI DATI A FACTORING

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 - a) ricavi da gare in casa
 - b) percentuale su incassi gare da squadre ospitanti
 - c) abbonamenti
- 2) Variazione delle rimanenze di materiale di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
- 4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni e capitalizzazione costi vivaio
- 5) Altri ricavi e proventi
 - a) contributi in conto esercizio
 - b) proventi da sponsorizzazioni
 - c) proventi pubblicitari
 - d) proventi commerciali e royalties
 - e) proventi da cessione diritti televisivi
 - proventi televisivi
 - percentuale su diritti televisivi da squadre ospitanti
 - proventi televisivi da partecipazione competizioni U.E.F.A.
 - f) proventi vari
 - g) ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori
 - h) plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori
 - i) altri proventi da gestione calciatori
 - l) ricavi e proventi diversi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

- 6) Per acquisti materiale di consumo e di merci
- 7) Per servizi
- 8) Per godimento di beni di terzi
- 9) Per il personale
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
- 10) Ammortamenti e svalutazioni
 - a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamenti immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
- 11) Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo e di merci
- 12) Accantonamenti per rischi
- 13) Altri accantonamenti
- 14) Oneri diversi di gestione

- a) spese varie organizzazione gare
- b) tasse iscrizione gare
- c) oneri specifici verso squadre ospitate
 - percentuale su incassi gare a squadre ospitate
 - percentuale su diritti televisivi a squadre ospitate
- d) costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori
- e) minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori
- f) altri oneri da gestione calciatori
- g) altri oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

- a) in imprese controllate
- b) in imprese collegate
- d) in altre imprese

16) Altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - imprese controllate
 - imprese collegate
 - imprese controllanti
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) proventi diversi dai precedenti
 - imprese controllate
 - imprese collegate
 - imprese controllanti

e) proventi da compartecipazioni *ex art. 102 bis* NOIF

17) Interessi ed altri oneri finanziari

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) verso imprese controllanti
- d) altri oneri finanziari
- e) oneri da compartecipazioni *ex art. 102 bis* NOIF

17 bis) Utile e perdite su cambi

- a) utile su cambi
- b) perdite su cambi

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni

- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

- a) plusvalenze da alienazioni
- b) sopravvenienze attive straordinarie
- c) altri proventi straordinari

21) Oneri straordinari

- a) minusvalenze da alienazioni
- b) imposte relative ad esercizi precedenti
- c) sopravvenienze passive straordinarie
- d) altri oneri straordinari

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + -D + - E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- a) imposte correnti
- b) imposte differite
- c) imposte anticipate

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.1 Voci tipiche del bilancio delle società di calcio

All'interno dello Stato Patrimoniale è agevole individuare alcune voci tipiche del bilancio delle società di calcio, queste voci per l'esattezza sono quattro: **a)** diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (che descriveremo nel dettaglio nel paragrafo successivo); **b)** la capitalizzazione dei costi del vivaio; **c)** le compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF (alle quali è stato dedicato un apposito paragrafo); **d)** gli accantonamenti a scopo mutualistico.

In merito a quanto elencato al punto **b)**, la gestione del vivaio delle società di calcio diventa un'attività di importanza sia strategica, in quanto permette di scoprire e coltivare nuovi talenti che faranno poi le fortune della prima squadra, sia economica, specialmente per quei club di fascia minore che cedendo i loro giocatori di maggior talento coltivati appunto nei propri vivai mettono a segno importanti plusvalenze necessarie per la sopravvivenza della società stessa. La gestione del vivaio comporta perciò l'impiego di risorse che, da una parte possono essere considerate come i classici costi di esercizio per l'allestimento e la preparazione delle squadre per la partecipazione ai campionati, ma ad un occhio più fino, vista la loro strategica importanza, questi costi possono essere visti come veri e propri costi di ricerca e sviluppo¹⁰. Dal punto di vista contabile, questi costi concorrono alla formazione del reddito d'esercizio attraverso il processo di ammortamento (durata massima 5 anni, in quote costanti), e sono indicati come definito dalle norme della FIGC, in una specifica voce tra le Immobilizzazioni Immateriali, con la denominazione B.I.7 "capitalizzazione costi vivaio"¹¹, capitalizzazione che deve avvenire per via indiretta¹², transitando attraverso il Conto Economico: le voci di costo si allocano nelle rispettive voci di pertinenza, mentre i ricavi vanno nella voce A.4.a "Valore della produzione. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni – capitalizzazione costi del vivaio". La raccomandazione contabile n.2 FIGC impone, il completo anonimato degli atleti, in quanto questi non risultano legati da un contratto di lavoro, questa definisce poi le tipologie di costi che vengono ammessi. Possono essere capitalizzati solo : i premi di formazione e addestramento tecnico; vitto, alloggio, e spese di trasferta; rimborsi spese per calciatori; compenso per lo staff tecnico; assicurazioni per infortuni; spese sanitarie.

¹⁰ Il bilancio di esercizio e l'analisi delle performance nelle società di calcio professionistiche. Di Gabriele Gravina, FrancoAngeli editore.

¹¹ Raccomandazione contabile n.2 F.I.G.C.

¹² Il metodo indiretto prevede l'evidenziazione "nello Stato Patrimoniale del fondo ammortamento a rettifica esplicita del costo capitalizzato". L'ammortamento di tali costi deve iniziare nell'anno in cui essi sono contabilizzati e nei quattro successivi. Ciascuna quota, quindi, è pari al 20% dei costi capitalizzati in un dato anno.

Prendiamo ora in considerazione gli accantonamenti a scopo mutualistico¹³, individuati al punto d. Questa voce trae origine dalle disposizioni dell'art. 4 della legge n.586 del 18 novembre 1996, secondo le quali deve essere effettuato un accantonamento del 10% dell'eventuale utile maturato nell'esercizio, in favore delle "scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva". Queste somme vanno indicate in un'apposita riserva nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.3 "Fondo per rischi e oneri – altri" .

1.1.1 Oneri pluriennali, differenze tra ieri e oggi

La voce "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori" rappresenta all'interno del bilancio di una società di calcio professionistica una delle voci principali, in quanto in essa è contenuto tutto il valore del "parco giocatori", elemento essenziale per portare alla vittoria la società di calcio stessa e presupposto per incrementare i ricavi provenienti da tutto ciò che ruota attorno al mondo del calcio (sponsorizzazioni, merchandising, ecc..).L'imputazione a questa voce avviene in modo differente nel caso in cui si va a tesserare un calciatore svincolato o al suo primo contratto (stipulazione diretta), o lo si acquista da un'altra società (cessione del contratto) ; si parla di *stipulazione diretta* in due casi:

- tesseramento di calciatori svincolati¹⁴;
- tesseramento di calciatori alla stipula del loro primo contratto da professionisti;

Si ha invece *cessione del contratto*, nel momento in cui si acquista un calciatore a seguito della cessione del contratto di quest'ultimo da un'altra società. Proprio quest'ultima possibilità è stata prevista ed inserita in seguito alla sentenza Bosman e regolata dell'art. 5 comma 2 della legge 91/81¹⁵.

I diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori costituiscono una posta patrimoniale attiva immateriale a carattere pluriennale, in quanto il valore della posta stessa rappresenta per la società che la detiene una situazione di

¹³ Il bilancio d'esercizio e l'analisi delle performance nelle società di calcio professionistiche. Di Gabriele Gravina, FrancoAngeli editore.

¹⁴ Un calciatore si può definire svincolato dopo la naturale scadenza del contratto che lo lega ad una società di calcio.

¹⁵ L'art. 5 comma 2 della legge 81/91 ammette " la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali.

vantaggio, durevole nel tempo, nei confronti delle altre società¹⁶. L'iscrizione in bilancio e la rilevazione contabile dei diritti, avviene nel momento in cui il contratto di acquisto viene sottoscritto. I contratti stipulati con calciatori già tesserati per altre società, sia nel caso di stipulazione diretta che nel caso di cessione del contratto, sono sottoposti alle norme federali e ad una specifica procedura prevista dalla Lega, che prevede l'obbligatorietà per il deposito del contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione. I contratti acquistano efficacia solo dopo la concessione da parte della Lega del visto di esecutività. Per quanto riguarda invece il tesseramento di calciatori tesserati in società estere è necessario per ritenere esecutivo il trasferimento il rilascio del certificato internazionale di trasferimento, da parte della federazione estera di provenienza del calciatore. Una volta perfezionato il trasferimento del calciatore, inizieranno a decorrere i termini per l'ammortamento, essendo un'immobilizzazione immateriale la cui utilizzazione è limitata nel tempo, il costo, come previsto dal Codice Civile all'art.2426, viene ammortizzato sistematicamente in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Il piano di ammortamento subisce modifiche in conseguenza al prolungamento del contratto tra società e calciatore, prima della naturale scadenza, il nuovo piano dovrà tener conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e dalla nuova durata dello stesso. Il Codice Civile prevede per questa voce, come per tutte le immobilizzazioni immateriale, un controllo di permanenza del valore costante nel tempo. La riduzione del valore di questa voce può essere la conseguenza ad esempio, di un grave infortunio subito dal calciatore o dalla sua decisione di abbandonare l'attività sportiva. A livello contabile, questi accadimenti, si riflettono sulla società che sarà chiamata a svalutare la posta nel bilancio d'esercizio, e allo stesso tempo in caso di abbandono dell'attività sportiva, la società stessa, dovrà imputare a Conto Economico, quale svalutazione della relativa immobilizzazione, tutta la parte di costo non ammortizzato, in quanto è venuta meno la capacità di produrre benefici economici futuri da parte del calciatore. Si rileva, infine che qualora vengano

¹⁶ Raccomandazione contabile n.1 F.I.G.C.

meno, le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non può essere mantenuta. Vi deve essere un ripristino del valore originario al netto degli ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione¹⁷.

Nel caso in cui avvenga la cessione dei diritti, dopo aver rilevato la quota di ammortamento del periodo, si va a rilevare l'eventuale *plusvalenza* o *minusvalenza* risultante da tale operazione. Quest'operazione risulta strettamente legata all'attività caratteristica della società stessa, proprio per questo il risultato va collocato nel Conto Economico fra le componenti ordinarie, rispettivamente nella voce "Altri ricavi e proventi" in caso di plusvalenza, o nella voce "Oneri diversi di gestione" in caso di minusvalenza. Questa normativa è la risultate di quelle che sono state le modifiche introdotte con il recepimento della IV direttiva CEE, che apportava cambiamenti in relazione al nuovo schema di Stato Patrimoniale. In quanto con il cambiamento della veste giuridica delle società di calcio, da associazioni a società di capitali avvenuta nel 66/67, il valore del "parco giocatori" risultava essere trattato come un'immobilizzazione tecnica per un'impresa industriale, al pari ad esempio di un macchinario, contabilmente quindi, il calciatore, che allora era vincolato per l'intera sua carriera agonistica alla stessa società, (non era ancora stata emessa la famosa sentenza Bosman), era visto come un bene strumentale di diretta utilizzazione. Il costo d'acquisto quindi in rispetto alla circolare ministeriale 10 Giugno 1966, n.320/720, veniva ammortizzato in tre esercizi con le seguenti percentuali, 60% il primo esercizio, 30% il secondo esercizio, e il residuo 10% nel terzo¹⁸. La federazione, visti i numerosi escamotage utilizzati dalle società di calcio per evitare di incappare in clamorose perdite dovute dal cambiamento del trattamento contabile di questa posta di bilancio¹⁹, ha emanato nuove norme attraverso il Dlg. 9 Aprile 91 n.127, decreto che contiene la nuova disciplina relativa agli oneri pluriennali com'è descritta nella prima parte del paragrafo.

¹⁷ Si fa ancora riferimento alla raccomandazione contabile n.1 F.I.G.C.

¹⁸ Tesi "Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche" G. De Vita

¹⁹ con l'emanazione della sentenza Bosman e le successive modifiche legislative il vincolo che legava il calciatore per l'intera "vita calcistica" ad una stessa società veniva meno.

Rilevazioni contabili

1) Acquisizione del diritto relativo a calciatore svincolato

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori <i>Per capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione</i>	a	Debiti verso fornitori
---	---	------------------------

2) Acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società dilettantistica, in caso di stipulazione primo contratto

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori <i>per capitalizzazione del premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 N.O.I.F.</i>	a	Debiti verso società calcistiche
--	---	----------------------------------

3) Acquisizione del diritto relativo a calciatore svincolato o proveniente da società estera in caso di stipulazione primo contratto

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori <i>per capitalizzazione dell'indennità di formazione</i>	a	Debiti verso società calcistiche
---	---	----------------------------------

4) Acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società nazionale a seguito di cessione del contratto

Diversi c/trasferimenti Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori IVA a credito <i>Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive</i>	a	Lega
--	---	------

5) Rilevazione della quota di ammortamento individuale

Ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (scheda individuale) individuale) <i>per ammortamento del diritto alle prestazioni sportive</i>	a	Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (scheda
--	---	--

6) Svalutazione dei diritti

Svalutazione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (scheda individuale)	a	Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (scheda individuale)
<i>Per svalutazione del diritto alle prestazioni sportive</i>		

7) Cessione del diritto per un corrispettivo superiore al valore netto contabile iscritto in bilancio alla data di cessione

Diversi	a	Diversi
Lega c/trasferimenti		
Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori		
	a	Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
	a	Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
	a	IVA a credito
<i>per cessione del diritto alle prestazioni sportive</i>		

8) Cessione del diritto per un corrispettivo inferiore al valore netto contabile iscritto in bilancio alla data di cessione

Diversi	a	Diversi
Lega c/trasferimenti		
Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori		
Minusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori		
	a	Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
	a	IVA a credito
<i>per cessione del diritto alle prestazioni sportive</i>		

1.2 La sentenza Bosman²⁰

Come accennato nella prefazione un evento molto importante nell'evoluzione della normativa calcistica fu l'emanazione della sentenza Bosman, scendiamo ora nei particolari.

La sentenza²¹ prende il nome dal calciatore professionista di origine belga Jean-Marc Bosman, che nel 1990 intentò causa alla società in cui militava l'R.C. Liegi, in quanto al termine del suo contratto il calciatore si accordò personalmente con la società francese U.S. Dunkerque, ma la propria società dubbiosa sulla solvibilità di quest'ultimo club non chiese alla Federazione il certificato di svincolo, bloccando così il trasferimento, mantenendo vincolato quindi il calciatore. Bosman, allora vistosi danneggiato sia economicamente che professionalmente dal mancato trasferimento avvia un'azione legale contro il suo club, la federazione belga e l'UEFA, appellandosi all'inapplicabilità nei suoi confronti delle norme che limitavano in ogni paese europeo il numero di stranieri in ogni squadra, in quanto le riteneva incompatibili sia con le norme sulla concorrenza previste nel Trattato di Roma che con quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio UE²². Il 15 dicembre 1995 la Corte Europea di Giustizia si pronuncia a favore del calciatore, rigettando tutte le obiezioni attuate dalle parti chiamate in causa dal Bosman²³, evidenziando il fatto che,

²⁰ Caso C-415/93: Union Royale de Belge des Societes de Football Association ASBL et al vs. Bosman.

²¹ Aspetti economici e finanziari delle società di calcio in Italia. Di Clemente – Ligios, Edizioni Nuova Cultura.

²² Art. 48 del Trattato di Roma, garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno degli stati membri della Comunità Europea.

²³ La Corte ha rigettato i motivi fatti valere nelle parti resistenti e dai governi

intervenanti volti ad ottenere la non applicazione dell'art.48 alla fattispecie, vale a dire:

- a) La maggior parte dei clubs europei non hanno carattere di impresa poiché l'attività economica portata avanti da essa è insignificante; la Corte ha obiettato che per l'applicazione dell'art.48 e delle altre disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori non è necessario che il datore di lavoro abbia la qualifica di impresa, dato che l'unico elemento che si richiede è l'esistenza di un rapporto lavorativo o la volontà di stabilirne uno.
- b) Le norme in termini di trasferimenti disciplinano più che le relazioni lavorative tra clubs e calciatori, le relazioni economiche tra club; la Corte ha rigettato questo motivo di inapplicabilità dell'art.48 evidenziando che, sebbene in principio tali norme disciplinino rapporti tra clubs, i suoi effetti si fanno sentire sulle possibilità che hanno i giocatori comunitari di accedere ad un impiego in clubs stabiliti in altri Stati membri.

una società non possa impedire la stipula da parte di un calciatore cittadino di uno qualsiasi degli stati membri di un nuovo contratto (alla scadenza di quello che lo lega alla attuale società) con una qualsiasi società appartenente ad un altro stato membro, ne tantomeno chiedere a quest'ultima il pagamento di un'indennità di preparazione e promozione, indennità che le società ritenevano fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio finanziario, dichiarando che tale sostentamento poteva essere raggiunto anche senza andare contro l'art. 48 del Trattato di Roma. La Corte poi dichiara illegittime anche le norme che pongono un numero massimo agli stranieri (sempre appartenenti ad altri stati membri) presenti in squadra, in

c) La necessità di rispettare l'autonomia del movimento sportivo a causa della specificità del mondo dello sport, della difficoltà di distinguere gli aspetti economici da quelli sportivi nel calcio e delle conseguenze nocive che avrebbe l'applicazione dell'art.48 all'organizzazione del calcio nel suo insieme; la Corte ha respinto questo argomento osservando che la pretesa difficoltà di separare gli aspetti sportivi da quelli economici dello sport non può farsi valere per escludere una intera attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato, dato che, come sostenne nella sentenza Donà / Mantero, tale restrizione della sfera da applicazione delle disposizioni Trattato deve essere mantenuta rigorosamente entro i limiti del suo specifico oggetto. La Corte ha respinto altresì l'argomento secondo cui le eventuali conseguenze derivanti dall'applicazione di una disposizione del Trattato a un certo settore (nella specie, lo sport professionistico) potrebbero giustificare l'inapplicabilità.

d) L'obbligo della Comunità di rispettare le diversità nazionali e regionali delle culture degli Stati membri in virtù dell'art. 128.1 del Trattato CE, precetto in cui bisogna includere lo sport date le analogie che presenta con la cultura; la Corte ha rifiutato anche questo argomento poiché, a suo parere, la questione sollevata dalla giurisdizione nazionale non si riferiva alle condizioni di esercizio delle competenze comunitarie di carattere limitato, come quelle fondate sull'art. 128.1, ma alla portata di una libertà fondamentale del mercato interno.

e) Il rispetto della libertà di associazione delle federazioni sportive; secondo la Corte, benchè la libertà di associazione rientri nei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento comunitario, non si può considerare che le norme della UEFA e delle federazioni nazionali esaminate in questo caso siano necessarie per garantire l'esercizio di questa libertà da parte di tali associazioni, dei clubs o dei giocatori o che le stesse siano una conseguenza ineluttabile di tale libertà.

f) Il rispetto del principio di sussidiarietà, come interpretato dal governo tedesco, nel senso cioè che le autorità pubbliche, specie le comunitarie, devono limitarsi a quanto strettamente necessario; la Corte ha respinto questo argomento giacchè, a suo giudizio, il principio di sussidiarietà - così come interpretato da detto governo - non può permettere che l'autonomia di cui dispongono le associazioni private per adottare norme sportive limiti l'esercizio dei diritti dei privati che scaturiscono dal Trattato.

Tesi "Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche". G. De Vita.

quanto queste norme avrebbero potuto ostacolare la carriera e ridurre quelle che sono le opportunità lavorative dell'atleta stesso in paesi diversi dal proprio. La pronuncia²⁴ della Corte in merito alla sentenza Bosman, produsse effetti immediati anche su quella che era l'allora disciplina esistente nell'ordinamento giuridico italiano, evidenziando un'incompatibilità con l'Art. 6 della Legge .91 del 23 Marzo 1981 che prevedeva l'indennità di preparazione e promozione, incompatibilità eliminata poi con l'emanazione del D.L. n.485 del 20 settembre 1996.

Fu necessario da parte del legislatore italiano un intervento per ridurre gli effetti negativi che i mancati introiti, dovuti dalla riforma stessa, ebbero sui bilanci delle società di calcio, in quanto quest'ultime erano solite capitalizzare tale indennità ai fini della determinazione del valore da ammortizzare, dando loro la possibilità di spalmare queste perdite.

²⁴Tesi " Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche". G. De Vita

1.3 Ex art. 102 bis N.O.I.F.

L'ex art. 102 bis delle N.O.I.F.²⁵ ci evidenzia la possibilità che, una società che acquisisce il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di una cessione definitiva di contratto, può contestualmente stipulare un ulteriore contratto con la società cedente stessa, che prevede un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto. Per l'attuazione di questa tipologia di accordo è necessario però che, la società cessionaria, ovvero la società cedente il diritto di partecipazione deve aver stipulato con il calciatore stesso un accordo della durata minima di due anni. Quest'accordo come previsto dalla normativa stessa ha la durata di un anno, al termine del quale con l'approvazione di entrambe le società può essere rinnovato di un ulteriore anno, a condizione che il contratto economico tra la società e il calciatore abbia una scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di partecipazione. L'accordo di partecipazione si risolve nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, tuttavia le due società possono risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo stesso di partecipazione durante i periodi di trasferimento previsti dal Consiglio Federale. Il diritto di partecipazione deve essere espresso nel contratto ed è limitato agli effetti patrimoniali: la società che ha stipulato un accordo di partecipazione contestualmente alla cessione del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore, perde ogni diritto nei confronti del calciatore stesso, sia riguardo alle prestazioni sia in merito alla titolarità del tesseramento. Contabilmente la normativa N.O.I.F. ci indica la seguente strada: mentre l'acquisizione del diritto delle prestazioni sportive del calciatore, per la cessionaria, rappresenta una posta pluriennale che produce effetti per tutto l'arco di tempo in cui il calciatore svolge la propria attività sportiva presso la società stessa, il diritto di partecipazione assume una veste differente in relazione a quanto previsto nel Codice Civile all'art 2423 ter, comma 3. Per la cessionaria il diritto viene iscritto nello Stato

²⁵ Si fa continuo riferimento alle raccomandazioni contabili n. 3 emanate dalla F.I.G.C.

Patrimoniale, fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni con la voce "Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F" , per la cedente invece l'accordo di partecipazione da vita ad una passività finanziaria, che va iscritta tra i debiti con la voce "Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F."

Rilevazioni contabili

La società A acquisisce le prestazioni sportive del calciatore X dalla società B, contestualmente A cede a B il diritto di partecipazione

Società A

Diversi Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori IVA a credito	a	Lega c/trasferimenti
---	---	----------------------

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore X.

Lega c/trasferimentia	Debito per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F.
-----------------------	--

per cessione del diritto di partecipazione relativo al diritto delle prestazioni sportive del calciatore X.

Ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (scheda individuale)	a	Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (scheda individuale)
---	---	---

Per ammortamento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore X.

Società B

Lega c/trasferimentia	a	Diversi Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori IVA a debito
-----------------------	---	--

Per cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore X.

Compartecipazione a ex art. 102 bis N.O.I.F.	Lega c/trasferimenti
---	----------------------

per acquisizione del diritto di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore X.

CAPITOLO 2

L'iscrizione al campionato di calcio

2.1 Regole e requisiti

Tutte le società calcistiche che intendono essere ammesse ai campionati professionistici delle varie serie, devono osservare determinati adempimenti definiti dalla Lega Nazionale Professionisti e dalla Co.Vi.So.C. , che con uno scadenziario ben preciso indicano i vari passi da compiere. Le scadenze principali sono : 29 maggio, 30 giugno, 6 luglio.

A) Le società devono al **29 maggio** rispettare i seguenti adempimenti:

- Deposito presso gli uffici della Co.Vi.So.C. , o via fax, del prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B, paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile, o dal presidente del collegio sindacale, determinato sulla base dei risultati del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, se l'esercizio coincide con l'anno solare, altrimenti ci si basa sulla relazione semestrale sempre al 31 dicembre dell'anno precedente, se l'esercizio segue l'andamento della stagione sportiva. Vi è un prolungamento della scadenza al 26 giugno per quelle società che retrocedono dalla

Serie B alla Prima Divisione, e per quelle società di Prima e Seconda Divisione che chiudono il bilancio al 31 dicembre. La Co.Vi.So.C. avrà tempo fino al 19 giugno, o 30 giugno, per quelle società che godono della dilazione temporale, per contestare eventuali incongruenze.

B) Gli adempimenti da rispettare per le società al **30 giugno** sono:

- Presentare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico per l'anno successivo, con allegato il pagamento della relativa tassa di iscrizione;
- Depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno, se l'esercizio coincide con la stagione sportiva, o al 31 dicembre se segue l'anno solare, il bilancio deve essere approvato e in allegato va inserita anche la relazione della società di revisione;
- Depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale al 31 dicembre, nel caso in cui l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, relazione approvata e accompagnata dalla relazione della società di revisione;
- Depositare presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, o dal presidente del collegio sindacale, con allegati i vari modelli "F24" che attestano il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, dovuti fino al momento indicato dal Consiglio Federale, nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori con contratti ratificati dalla Lega. In caso di eventuali accordi di rateazione o dilazione, con gli enti impositori, le società sono altresì chiamate a presentare presso la Co.Vi.So.C. i documenti attestanti i versamenti regolarmente effettuati alla data individuata dal Consiglio Federale.
- Depositare presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, o dal presidente del collegio sindacale, che attesti l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, indicati nelle

dichiarazioni, riferiti ai 5 periodi d'imposta precedenti alla data di presentazione della domanda. In caso di accordi e/o transazioni per rateazioni le società devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante il corretto pagamento delle rate fino al 30 aprile corrente anno;

- Depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del modello UNICO , dichiarazioni IVA e modello 770 relativi ai due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione;
 - Depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale attestante la vigenza della società, e la composizione della compagine sociale della società stessa all'atto della presentazione della domanda, in caso di eventuali modifiche statutarie, quest'ultime vanno immediatamente segnalate e attestate alla Co.Vi.So.C. ;
- C)** Ulteriori adempimenti devono essere compiuti da quelle società di Prima e Seconda Divisione al **30 giugno** :
- Fornire le garanzie definite dal Consiglio Federale entro il 31 maggio;
 - Depositare, solo per le società di Prima Divisione, una dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla minore e diversa ripartizione dei proventi da parte della Lega in caso di promozione in Serie B;
 - Sostituire, solo per le società retrocesse in Prima Divisione, che hanno in essere pagamenti garantiti da polizze assicurative conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in stagioni precedenti, tali garanzie con fideiussione bancaria.
 - Depositare dichiarazione del legale rappresentante della società attestante le modalità e il rilascio della delega irrevocabile alla Lega Italiana Calcio Professionistico per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale.
- D)** Risultano diversi invece gli adempimenti da compiere per quelle società dilettentistiche, costituite sotto forma di società di capitali, che

hanno diritto a partecipare al campionato di Seconda Divisione, anche quest'ultime devono rispettare la scadenza del **30 giugno** :

- Presentare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico per l'anno successivo, con allegato il pagamento della relativa tassa di iscrizione;
- Depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno, se l'esercizio coincide con la stagione sportiva, o al 31 dicembre se segue l'anno solare;
- Depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale attestante la vigenza della società, e la composizione della compagine sociale della società stessa all'atto della presentazione della domanda, unitamente allo Statuto vigente;
- Depositare presso la Co.Vi.So.C., la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

2.2 Ricorsi e provvedimenti disciplinari

Definite tutte le scadenze da rispettare per le società che richiedono l'iscrizione ai campionati di calcio professionistici andiamo ora a evidenziare i provvedimenti che la giustizia sportiva attua nei confronti di quelle società che non rispettano quanto previsto.

- La mancata presentazione del prospetto PA o il mancato rispetto del parametro indicato nella misura minima di 0,08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, attraverso il deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato successivo. La Co.Vi.So.C. lascia però la possibilità a quelle società che non rientrano nel parametro PA di ripianare questo deficit entro il 6 luglio .
- La giustizia sportiva, su indicazione della Procura Federale, attraverso i deferimenti infligge un punto di penalizzazione a quelle società che non rispettano quanto indicato nel punto **B** del paragrafo precedente, in quanto si va a prefigurare l'illecito disciplinare.
- La mancata comunicazione di eventuali modifiche statutarie e della composizione della compagine sociale entro le date previste, costituisce illecito disciplinare, ed è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva dopo il deferimento della Procura Federale con un'ammenda non inferiore a € 10.000,00 per ogni inadempimento.
- Il mancato rispetto di quanto indicato nel punto **C** del precedente paragrafo, costituisce illecito disciplinare, illecito che viene sanzionato su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nel campionato successivo.
- Anche per le società appartenenti al campionato nazionale dilettantistico scatta l'illecito disciplinare e di conseguenza la sanzione di un punto di penalizzazione da scontare nella stagione successiva, in caso di mancato rispetto di quanto indicato nel punto **D** del paragrafo precedente, sempre a seguito del deferimento della

Procura Federale che autorizza gli organi della giustizia sportiva ad attuare le sanzioni suindicate.

La Co.Vi.So.C. entro l'8 luglio esaminata la documentazione inviata dalle società e dalle Leghe professionistiche, comunica l'esito della propria istruttoria alle società stesse, informando di quanto deciso anche la F.I.G.C. e la Lega competente. Le società risultano regolarmente iscritte in caso di esito positivo dell'istruttoria della Co.Vi.So.C., in caso di esito negativo le società possono presentare ricorso, depositando quest'ultimo negli uffici stessi della Co.Vi.So.C. entro il termine perentorio delle ore 13:00 dell'11 luglio.

I ricorsi devono essere accompagnati pena inammissibilità, dal pagamento di una tassa che va dai €10.000,00 per una società di Serie A, fino ad arrivare ai €2.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione, questi importi saranno restituiti alle società stesse solo in caso di accoglimento del ricorso.

La Co.Vi.So.C. esprime, entro il 13 luglio un parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi ricevuti e sulle decisioni prese, sarà poi nella riunione del 14 luglio il Consiglio Federale a prendere le decisioni finali circa l'ammissione o meno delle società ai campionati. In caso di parere negativo anche del Consiglio Federale stesso è consentito presentare ricorso presso l'Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI.



CAMERA DI
CONCILIAZIONE

E

ARBITRATO PER LO
SPORT

REGOLAMENTO DI
ARBITRATO

PER LA RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE RELATIVE
ALL'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
NAZIONALI DI CALCIO
PROFESSIONISTICO

approvato dalla Giunta Nazionale in data 16 maggio
2006

Art. 1 Regolamento

1. Il presente Regolamento (il “Regolamento) ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico, nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio, e sulla base dei principi di concentrazione, economia ed efficacia.
2. Il presente Regolamento è adottato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “Camera), istituita ai sensi dell’art. 12 dello statuto del CONI, in forza dell’art. 1 comma 7 lett. M del Regolamento della Camera approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 3 febbraio 2005 (il “ Regolamento della Camera”).
3. La Camera svolge le proprie funzioni, in riferimento al presente Regolamento, attraverso il proprio Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di questo, attraverso il proprio Vice-Presidente, che lo sostituisce con i medesimi poteri. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Camera, il suo Presidente, il suo Vice-Presidente, nonché i Collegi arbitrali nominati in base al presente Regolamento, si avvalgono dell’Ufficio di segreteria (la “Segreteria”) istituito ai sensi del Regolamento della Camera.

Art. 2 Applicazione del regolamento

1. La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si basa sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico (la “Società”) affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “Federazione”) e la Federazione nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e una Federazione avente oggetto il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.

2. Ogni controversia relativa alla applicabilità del presente Regolamento sarà risolta dal Collegio arbitrale, ove successivamente costituito, ovvero, in caso contrario, dal Presidente della Camera.

Art. 3 Natura dell'arbitrato

1. La procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dalle clausole compromissorie contenute negli Statuti federali e sottoscritte nelle domande di iscrizione ai campionati, ha natura irrituale. Gli arbitri definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 4 Instaurazione dell'arbitrato

1. L'esperimento del tentativo di conciliazione di cui al Regolamento della Camera non è condizione di procedibilità dell'arbitrato di cui al presente Regolamento.
2. La procedura di arbitrato di cui al presente Regolamento è ammissibile a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi previsti dalla normativa della Federazione in tema di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.
3. Qualora una parte, prima della costituzione del Collegio arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, il Presidente della Camera decide al riguardo, sulla base di una valutazione *prima facie*, dichiarando la procedibilità o meno dell'arbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque al Collegio arbitrale decidere sulla propria competenza.

Art. 5 Istanza della parte ricorrente

1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale relativo alle controversie indicate all'art. 2 deve far pervenire alla Camera, in osservanza di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore,

contenente, a pena di decadenza:

- a) La denominazione e il domicilio, il nome del legale rappresentate, l'indirizzo postale ed eventualmente elettronico, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina, senza particolari formalità, di uno o più difensori;
 - b) La denominazione e l'indirizzo della parte convenuta;
 - c) La domanda rivolta al Collegio arbitrale;
 - d) Una copia dell'atto federale censurato;
 - e) L'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
 - f) L'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi a sostegno della domanda ed ogni documento ritenuto utile che offre in comunicazione.
2. La proposizione dell'istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.
 3. L'istanza di arbitrato deve essere depositata dalla parte richiedente, anche solo via telefax, presso la Camera e trasmessa, anche solo via telefax, a cura della stessa parte ricorrente, alla parte convenuta. L'istanza deve essere corredata dalla copia, se disponibile, del fascicolo degli atti sottoposti alla Co.Vi.So.C. e alla Co.A.Vi.So.C e dall'intera documentazione probatoria di cui la parte ricorrente intende avvalersi, nonché dalla prova dell'avvenuta trasmissione alla parte convenuta e del pagamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 che segue.
 4. L'istanza di arbitrato deve pervenire alla Camera e alla parte convenuta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due (2) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del

Consiglio Federale della Federazione in tema di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.

5. Senza pregiudizio ai poteri del Collegio arbitrale di disporre in ordine alla procedura ai sensi dell'art. 11, successivamente al deposito dell'istanza di arbitrato la parte ricorrente non potrà depositare ulteriori difese scritte. Allo stesso modo la parte ricorrente non potrà dedurre nuovi mezzi di prova o depositare ulteriori documenti, se non previo accordo con la controparte o con l'autorizzazione del Collegio arbitrale, rilasciata previa istanza motivata e sentita l'altra parte.
6. Quale condizione di procedibilità dell'arbitrato, la parte ricorrente deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabili nella Tabella allegata al presente Regolamento.
7. Dopo il deposito dell'istanza di arbitrato il Presidente della Camera richiede alla parte ricorrente il deposito di un congruo fondo per gli onorari del Collegio arbitrale e le spese, fissandone l'importo in base alla Tabella allegata al presente Regolamento e il termine per il versamento. In caso di mancato deposito entro il termine fissato, il Presidente della Camera, ovvero il Collegio arbitrale, se già nominato può dichiarare l'estinzione del procedimento arbitrale.

Art. 6 Risposta della parte convenuta

1. La parte convenuta, entro due (2) giorni dal ricevimento dell'istanza di arbitrato di cui all'art. 5, può far pervenire alla Camera, in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore.
2. La risposta della parte convenuta deve contenere:
 - a) La denominazione e il domicilio, il nome del legale rappresentante, l'indirizzo postale ed eventualmente elettronico, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina, senza particolari formalità, di uno o più difensori;

- b) L'indicazione di tutte le sue difese;
 - c) L'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto costituenti le ragioni della difesa;
 - d) L'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi a sostegno della difesa ed ogni documento ritenuto utile che offre in comunicazione.
3. La risposta della parte convenuta vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.
 4. La risposta di cui al comma 1 che precede deve essere depositata dalla parte convenuta, anche solo via telefax, presso la Camera e trasmessa, anche solo via telefax, a cura della stessa parte convenuta, alla parte ricorrente. La risposta deve essere corredata dall'intera documentazione probatoria di cui la parte convenuta intende avvalersi, nonché della prova della sua avvenuta trasmissione alla parte ricorrente.
 5. Senza pregiudizio ai poteri del Collegio arbitrale di disporre in ordine alla procedura ai sensi dell'art. 11, successivamente al deposito della risposta di cui al comma 1 che precede, la parte convenuta non potrà depositare ulteriori difese. Allo stesso modo la parte convenuta non potrà dedurre nuovi mezzi di prova o depositare ulteriori documenti, se non previo accordo con la controparte o con l'autorizzazione del Collegio arbitrale, rilasciata previa istanza motivata e sentita l'altra parte.
 6. Incombe alla parte convenuta l'obbligo di versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 7 Comunicazioni e termini nell'arbitrato

1. Successivamente all'instaurazione dell'arbitrato, le comunicazioni

delle parti, della Segreteria o del Collegio arbitrale possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.

2. Ai fini del rispetto dei termini del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del presente Regolamento, in casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento, possono, prima della rispettiva scadenza, essere derogati con provvedimento del Presidente del Collegio arbitrale ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.

Art. 8 Nomina degli arbitri

1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente regolamento sono decise, salvo quanto previsto al comma 2 de presente articolo, da un Collegio di cinque (5) arbitri composto dal Presidente della Camera, che svolge le funzioni di Presidente del Collegio, e dagli altri quattro (4) componenti fissi della Camera. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.1 comma 8 del Regolamento della Camera per il caso di indisponibilità di un componente fisso della Camera.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso in cui una delle parti manifesti, a pena di decadenza entro un (1) giorno del deposito dell'istanza di arbitrato di cui all'art. 5 comma 3, il proprio dissenso a che la controversia sia decisa da un Collegio nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, la controversia sottoposta ad arbitrato in base al Regolamento sarà decisa da un Collegio di tre (3) arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, nominati dal Presidente della Camera, il quale indica anche quale degli arbitri ha la funzione di Presidente del Collegio arbitrale, con procedura d'urgenza e comunque entro un (1) giorno dal deposito della predetta manifestazione di dissenso.

3. Nel caso indicato al comma 2 che precede gli arbitri sono nominati tra i componenti dell'Elenco dei presidenti di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera.
4. La Segreteria della Camera comunicherà senza ritardo alle parti dell'arbitrato e, in ogni caso, alla Federazione la intervenuta nomina del Collegio arbitrale.
5. Gli arbitri agiscono quali mandanti senza rappresentanza delle parti e degli eventuali intervenienti. La loro decisione vale tra le parti quale espressione della loro volontà e dispone sul piano e in forme negoziali. In nessun caso il lodo può essere considerato un atto della Camera o del CONI.

Art. 9 Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri

1. Ciascun arbitro, ricevuta dalla Segreteria della Camera comunicazione dell'incarico, deve trasmettere alla Segreteria senza indugio, e comunque entro ventiquattro (24) ore dalla notizia dello stesso, la propria accettazione formale. Nella dichiarazione di accettazione ciascun arbitro deve assumere l'obbligo di riservatezza indicato all'art. 15 del presente Regolamento.
2. Unitamente all'accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun arbitro deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l'osservanza dei principi deontologici, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento della Camera. Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera.
3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell'incarico.

4. Alla designazione di un nuovo arbitro o di un nuovo Presidente del Collegio in caso di mancata o inefficace accettazione, si provvede entro un (1) giorno a cura del Presidente della Camera.

Art. 10 Ricusazione e sostituzione degli arbitri

1. La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dall'art. 815 del Codice di procedura civile, o per l'assenza delle condizioni di cui all'art. 9 che precede ed all'art. 14 del Regolamento della Camera.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Presidente della Camera entro due (2) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 9 comma 2 che precede, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione, sentito l'arbitro, decide in via definitiva e senza ritardo il Presidente della Camera con provvedimento motivato.
4. Il Presidente della Camera può rimuovere l'arbitro anche d'ufficio quando ricorrano gli estremi per la ricusazione.
5. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta al Presidente della Camera.
6. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell'arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente della Camera provvede a rimuoverlo ed è abilitato a sostituirlo.
7. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità l'arbitro è sostituito senza ritardo con provvedimento del Presidente della Camera.
8. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, il Presidente della Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.

Art. 11 Regole di procedura

1. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. Il Collegio arbitrale, ricevuti gli atti delle parti, senza ritardo e consultandosi anche solo telefonicamente:
 - a) Provvede sulle istanze istruttorie;
 - b) Nomina uno o più consulenti tecnici d'ufficio e ne determina la missione, fissando il termine e le modalità per la presentazione della relazione, nonché, eventualmente, per la presentazione di osservazioni delle parti e dei loro consulenti;
 - c) Chiede eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive;
 - d) Fissa la data di udienza e provvede a convocare le parti;
 - e) Detta ogni altro opportuno provvedimento relativo allo svolgimento dell'arbitrato.
3. La prova per testimoni deve essere dedotta mediante l'indicazione delle persone da interrogare e delle circostanze oggetto della testimonianza, senza necessità di articolazione specifica in separati capitoli di prova. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L'assenza del teste comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il Collegio arbitrale acconsenta. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per l'audizione.
4. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nell'art. 9 e nell'art. 10 del presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dell'arbitrato.

Art. 12 Udienze e verbali

1. Di norma, e salvo diverso provvedimento del Collegio arbitrale, il Collegio arbitrale terrà una sola udienza. All'udienza le parti presentano le testimonianze dichiarate ammissibili dal Collegio arbitrale e svolgono verbalmente le proprie difese, anche in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio eventualmente depositata dal Collegio arbitrale. I testimoni sono interrogati e contro-interrogati dalle parti. Il Collegio ha la facoltà di porre, anche d'ufficio, le domande che ritiene opportune.
2. Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori, ed essere assistite da difensori ovvero da consulenti tecnici di parte.
3. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione l'organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
4. Di ogni udienza viene redatto un verbale sommario sottoscritto dall'organo arbitrale; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.

Art. 13 Deliberazione, contenuto e sottoscrizione del lodo

1. Il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica, entro dieci (10) giorni dalla accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dall'ultima accettazione. Le parti, d'accordo, possono comunque consentire con atto scritto la proroga del termine di pronuncia del lodo.
2. Il lodo è deliberato dall'organo arbitrale con la partecipazione di tutti gli arbitri e a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali

quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.

3. I componenti del Collegio arbitrale prima del deposito possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti della data dell'ultima sottoscrizione.
5. Il lodo deve essere in ogni caso sottoscritto da almeno la maggioranza del Collegio arbitrale. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del Collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro.
7. Nel lodo, il Collegio arbitrale indica, secondo il principio di soccombenza, la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.

Art. 14 Onorari e spese di procedimento

1. Gli onorari e le spese di procedimento sono deliberati dell'organo arbitrale, nell'ambito dei limiti fissati dalla Tabella allegata al presente Regolamento.

2. Gli onorari per il Collegio arbitrale sono ripartiti tra gli arbitri nella misura determinata dal Collegio arbitrale, mentre il rimborso delle spese è attribuito all'arbitro che le ha effettivamente sopportate.
3. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, il Presidente della Camera determina, con riferimento all'attività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.

Art. 15 Obbligo di riservatezza

1. I componenti della Camera, il Segretario, il personale della Segreteria, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente gli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 16 Regolamento della Camera

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel Regolamento della Camera.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Le norme di procedura contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 138 e si applicano a tutte le procedure per le quali sia presentata istanza successivamente a tale data.

**TABELLA DEI DIRITTI, ONORARIE
SPESE
PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO
SPORT**

Approvata dalla Giunta Nazionale in data 16
maggio 2006

1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento arbitrale a carico di ciascuna parte

Euro 2.000

2. Onorari da corrispondere all'organo arbitrale per ogni procedimento affidatogli:

- a carico delle parti secondo la ripartizione fissata dall'organo arbitrale, fermo restando, comunque, il vincolo di solidarietà:

Totale delle ore impiegate	Importo Massimo
fino a 50 ore	Euro 3.000
oltre 50 ore	Euro 6.000

3. Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:

- all'organo arbitrale:
 - a) spese necessarie e documentate, sostenute dagli arbitri ai fini dell'arbitrato;
 - b) spese generali pari al 12,5% degli onorari;
- al CONI:
 - a) onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;
 - b) spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.

4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti gli organi arbitrali:

- se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT, LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AGENZIA 6309 C/C 200559 - CONI ATTESA REVERSALE - COD. ABI 01005 - COD. CAB. 03309 CAUSALE DEL VERSAMENTO: "DIRITTI AMMINISTRATIVI CAMERA C.A. SPORT - CONI"
--

2.3 Lodo Petrucci²⁶

Il Lodo Petrucci, è stato creato il 14 maggio 2004, dal Consiglio Federale della F.I.G.C., su proposta del Presidente del CONI Gianni Petrucci (da cui ne riprende il nome), questo è un particolare procedimento burocratico - amministrativo che permette di non disperdere il patrimonio sportivo cittadino di quelle società che per motivi finanziari non risultano in grado di iscriversi ai campionati di calcio professionistico, il più eclatante esempio di applicazione del Lodo risulta il salvataggio del Torino Calcio da parte del suo nuovo Presidente Urbano Cairo avvenuto nel 2005. Il Lodo è regolato dall'art. 52 comma 6 delle N.O.i.F. che ci dice quanto segue. In caso di non ammissione al campionati di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continua partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo di due categorie inferiore rispetto a quello di partenza della società non ammessa, ad altra società avente sede nella stessa città della non ammessa, che sia in grado di fornire le adatte garanzie. Al capitale della nuova società non possono né partecipare, né assumervi cariche, soggetti che nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali, ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinare il controllo gestionale, né soggetti legati da vincolo di parentela entro il quarto grado. L'inosservanza di tale divieto se accertata porta al rigetto della domanda di attribuzione del titolo sportivo. Le società che aspirano al titolo, debbono entro il termine perentorio di 3 giorni, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione della società esclusa, manifestare il proprio interesse, presentando presso la FIGC una dichiarazione in tal

²⁶ Art. 52 comma 6 N.O.I.F.

senso. A questa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nel quale si indicano tutti i dati identificativi della stessa, va allegata una fideiussione bancaria dell'importo di 100.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la nuova società si impegna a presentare entro 5 giorni. Entro il termine prefissato le società interessate dovranno depositare in una busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura "assegnazione titolo città di (nome città)" contenente quanto segue:

1. Offerta vincolante con indicazione sia in lettere che in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Il contributo non potrà essere inferiore a: €1.000.000,00 nel caso di richiesta di attribuzione del titolo sportivo di serie C1; €500.000,00 nel caso si tratti del titolo sportivo di serie C2; spetterà al Presidente della F.I.G.C. stabilire se il contributo minimo sia adatto o meno.
2. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. .
3. La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari, per affrontare il campionato di calcio professionistico di competenza, accompagnata da garanzie circa la continuità aziendale.
4. La documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato.
5. Una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio.
6. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate della società, contenete l'impegno della stessa a garantire la fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori.

La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega di serie C e da un altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La Commissione dopo aver attentamente esaminato gli atti e i documenti ricevuti, predispone sulla base delle offerte vincolanti ricevute, una graduatoria provvisoria di merito. In caso di una pluralità di offerte, la Commissione invita queste società a riformulare entro un termine massimo di due giorni, offerte migliorative, e stila poi una nuova classifica. In seguito a questo passaggio verificata la regolarità dell'offerta prima classificata, dopo aver acquisito il parere favorevole della Co.Vi.So.C. per la sua competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, il Consiglio Federale decide sull'istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. In caso di parere negativo della Co.Vi.So.C. circa l'offerta della prima classificata il Consiglio attribuirà il titolo alla seconda classificata e, ove occorra, a quelle successivamente graduate.

CAPITOLO 3

Il Fair Play Finanziario

3.1 Regole e requisiti

Il fair play finanziario rappresenta la più grande riforma a livello europeo degli ultimi anni, voluto fortemente dal Presidente della UEFA Michel Platini, rivoluziona totalmente la gestione economica e finanziaria del club, specialmente di quei club che alle spalle avevano e hanno grandi *mecenati* pronti a intervenire aprendo i loro ricchi portafogli per coprire le spese folli sostenute specialmente in sede di calciomercato per rendere la propria squadra la più forte. Con l'entrata in vigore di questa riforma non sarà più possibile, al Moratti di turno, staccare un assegno e coprire le perdite del proprio club, questo infatti dovrà diventare autosufficiente, sarà necessario quindi cambiare totalmente ottica nella gestione, puntando verso la sostenibilità di lungo periodo. Il colpo maggiore secondo Platini, che è il padre di questa riforma, va dato alla voce riguardante gli stipendi dei calciatori, che oggi rappresenta circa il 60% dei costi che una società deve sostenere. Il Presidente stesso dice: "Sebbene il calcio sia dominato sempre di più da interessi economici e commerciali, l'essenza del gioco deve rimanere immutata. I club di calcio hanno bisogno di antagonisti che abbiano valore simile, così da rendere la competizione interessante e avvincente per i tifosi. Con l'introduzione del Fair Play Finanziario diminuirà il gap tra i grandi e i piccoli club e ciò gioverà sicuramente a rendere più avvincenti e incerti alcuni campionati che si giocano sempre soltanto tra due o tre squadre²⁷".

Oggi l'accesso alle competizioni UEFA è legato al rilascio di specifiche licenze, è affidato alle federazioni nazionali sia il rilascio di tali licenze, sia il

²⁷ 15 giugno 2007, www.europarl.europa.eu

compito di monitorare il rispetto della normativa, affinché le squadre aventi diritto a partecipare alle competizioni europee vi possano accedere²⁸. Nel 2010 accanto al sistema delle licenze è stato introdotto appunto il Fair Play Finanziario, con i suoi requisiti, ciò significa che una società una volta ottenuta la licenza per partecipare a una competizione europea dovrà rispettare anche i requisiti imposti dalla nuova normativa. Si è creato un nuovo organo indipendente di controllo che oltre a monitorare l'operato delle federazioni nazionali, verifica il rispetto dei requisiti previsti dal Fair Play Finanziario, il Club Financial Control Panel, presieduto dal belga Jean-Luc Dehene, e composto da esperti in finanza e giurisprudenza totalmente autonomi dalle federazioni nazionali.

Per ottenere la licenza UEFA il club deve rispettare cinque criteri specifici che andiamo ad illustrare²⁹:

- **Criteri sportivi:** comprendono un programma di sviluppo scritto. Per essere realizzato, il programma deve avere personale qualificato, infrastrutture disponibili e un budget di spesa.
- **Criteri infrastrutturali:** prevedono che la società richiedente la licenza abbia uno stadio di proprietà oppure ne abbia uno a uso proprio, e che abbia infrastrutture per svolgere adeguatamente gli allenamenti.
- **Criteri di personale e amministrativi:** prevedono che la società abbia nel suo organico in particolare le seguenti figure: il segretario del club, il direttore generale, il direttore finanziario iscritto all'albo dei revisori contabili, un responsabile della comunicazione, un medico, un responsabile della sicurezza, un responsabile dei rapporti con la tifoseria, un responsabile del programma di sviluppo dei giovani.
- **Criteri legali:** prevedono che il club invii alla UEFA una dichiarazione nella quale confermi di riconoscere gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni in particolare di FIFA, UEFA, federazioni nazionali, leghe nazionali e della Corte di arbitraggio dello sport.
- **Criteri finanziari:** richiedono che i club inviino ogni anno, secondo determinate scadenze, il bilancio di esercizio.

I bilanci devono essere presentati entro le scadenze fissate dall'UEFA alla federazione che concede la licenza, devono essere certificati da un revisore indipendente e devono essere composti di: stato patrimoniale; conto economico; cash flow; nota integrativa. La società che richiede la licenza deve fornire informazioni aggiuntive così da poter dimostrare la sua capacità

²⁸ Nella stagione 2010-11, 611 dei 733 club di massima divisione in Europa si sono sottoposti alla procedura prevista per ottenere la licenza. Di essi 488 ovvero l'80%, l'hanno ottenuta e 123 hanno visto la loro richiesta respinta, 6 di quest'ultimi erano qualificati a competizioni europee, e hanno dovuto quindi rinunciarvi. "Vincere con il Fair Play Finanziario" Paolo Ciabattini, gruppo24ore editore.

²⁹ Vincere con il Fair Play Finanziario. Paolo Ciabattini, gruppo24ore editore.

di continuare a operare per i 12 mesi successivi. Il *going concern* è il primo indicatore e viene valutato dalla società di revisione che certifica il bilancio; il secondo indicatore è il patrimonio negativo, che non viene rispettato nel caso in cui il patrimonio netto negativo di un club sia ulteriormente diminuito rispetto all'esercizio precedente.

La fase iniziale del processo di controllo attuato con l'introduzione del Fair Play Finanziario è il monitoraggio. Questo processo si avvia con l'invio da parte delle federazioni nazionali all'UEFA della lista di tutti i club cui è stata concessa la licenza e termina con il finire della stagione sportiva a cui si riferiscono le licenze. I passaggi di questo processo sono:

1. Invio da parte della UEFA della lista della documentazione da preparare a federazioni e club interessati;
2. I club inviano la documentazione richiesta alle federazioni;
3. La federazione verifica e conferma la completezza della documentazione ricevuta dai club;
4. La federazione invia la documentazione al Club Financial Control Panel;
5. Il Club Financial Control Panel verifica la documentazione;
6. Il Club Financial Control Panel richiede informazioni aggiuntive, se necessarie;
7. Il Club Financial Control Panel decide.

Andiamo a definire ora quelli che sono i criteri del Fair Play Finanziario che ogni club una volta ricevuta la licenza UEFA dovrà rispettare per prendere parte alle competizioni europee:

1.2 Il *pareggio di bilancio*, criterio base di questa normativa prevede che i costi non debbano superare la massima deviazione consentita. Aspetto fondamentale è l'individuazione però dei costi e dei ricavi che entrano in questo calcolo, non risultano infatti **relevant costs**, tutti quei costi sostenuti per l'acquisto di calciatori under 18, i loro stipendi e tutti i vari costi per infrastrutture, centri sportivi, stadi, ecc. stesso discorso vale per i ricavi, non tutti sono individuati come **relevant income**, rientrano in questa categoria ad esempio i ricavi commerciali, i ricavi da botteghino, i ricavi provenienti da sponsor e pubblicità, quelli provenienti dalla cessione dei diritti televisivi, gli altri proventi legati alla gestione e le plusvalenze relative alla cessione di giocatori e immobilizzazioni materiali, i proventi finanziari. Non vanno considerati nel calcolo invece i proventi da transazioni con parti correlate effettuate a un valore superiore al fair value³⁰, tutti i proventi derivati da operazioni che non sono legate alla gestione caratteristica, non sono pertinenti nemmeno quei componenti positivi di reddito riferiti a rivalutazioni di

³⁰ Ciò significa per esempio, se FIAT fosse main sponsor della Juventus con 50 milioni, almeno 30 dei 50 milioni non verrebbero presi in considerazione nel calcolo, in quanto se consideriamo altre squadre europee come Barcellona e Manchester United che hanno sponsorizzazioni che vanno da 20 a 30 milioni, l'importo ricevuto dalla Juventus risulta non in linea con il mercato.

immobilizzazioni materiali e immateriali, (tra le immobilizzazioni immateriali è compreso anche il marchio), anche il costo dell'avviamento non sarà considerato pertinente. Il club è monitorato³¹ per un periodo di tempo ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Monitoring period			Anno in cui si riflettono le sanzioni	Massima perdita aggregata
T-2	T-1	T		
exemption	2011-12	2012-13	2013-14 o 2014-15	45 milioni
	2011-12	2012-13	2014-15 o 2015-16	45 milioni
	2012-13	2013-14	2015-16 o 2016-17	30 milioni
	2013-14	2014-15	2016-17 o 2017-18	30 milioni
	2014-15	2015-16	2017-18 o 2018-19	30 milioni
	2015-16	2016-17	2018-19 o 2019-20	< 30 milioni da decidere

La differenza tra i componenti positivi pertinenti di reddito e quelli negativi pertinenti determina il risultato di bilancio. Se i componenti positivi superano quelli negativi il club registrerà un *break-even surplus*, nel caso contrario invece si registrerà un *break-even deficit*. Il risultato di pareggio aggregato è la somma dei risultati di pareggio di ciascun periodo coperto dal periodo di monitoraggio.

Abbiamo parlato in precedenza di “deviazione accettabile”, questa rappresenta il massimo deficit aggregato che un club può registrare senza venir sanzionato. Sarà possibile avere un disavanzo complessivo di 5 milioni di euro, che diventano 45 milioni per i primi due periodi di monitoraggio, e 30 milioni per il periodo di monitoraggio che va dal 2015-16 al 2017-18, a condizione che la perdita venga ripianata tramite ricapitalizzazione, che dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre del periodo T. Per la valutazione del break-even il club dovrà fornire:

- Informazioni di break-even relative al secondo anno del periodo di monitoraggio (T-1);
- Informazioni di break-even relative al primo anno del periodo di monitoraggio (T-2);
- Informazioni di break-even relative all'ultimo anno del periodo di monitoraggio (T) nel caso in cui non siano stati rispettati uno dei seguenti indicatori:
 1. Principio di continuità aziendale;
 2. Patrimonio netto negativo;
 3. Risultato di pareggio;
 4. Assenza di debiti scaduti

³¹ T = periodo di riferimento che termina con l'anno di calendario nel quale sono cominciate le competizioni UEFA;

T-1 = periodo di riferimento che termina con l'anno di calendario prima dell'inizio delle competizioni UEFA;

T-2 = periodo precedente al periodo T-1;

5. Costo del personale superiore al 70% del fatturato;
6. Indebitamento finanziario netto superiore al fatturato.

3.2 Conseguenze mancato rispetto dei requisiti

Con l'entrata in vigore della nuova normativa su indicata, non si sono fatte attendere le prime sanzioni. L'unità di indagine dell' Uefa, presieduta dall'ex primo ministro belga Jean-Luc Dehaene, ha sospeso temporaneamente a ben 23 squadre iscritte alle competizioni Uefa 2012/2013 i premi di partecipazione³², sospensione dovuta dalla presenza di pagamenti insoluti verso dipendenti, altri club e autorità sociali e fiscali. L'unità di indagine si è data come 30 settembre il termine per una nuova valutazione della situazione, le norme restrittive resteranno in vigore fino a quando le società non ristabiliranno le normali condizioni, facendo fronte ai propri debiti, o fino a un verdetto emesso dall'Uefa stessa. Tra i club sanzionati spiccano l'Atletico Madrid, il Malaga del ricchissimo sceicco Al Thani, lo Sporting Lisbona, il Fenerbahce e il Rubin Kazan, le altre squadre sanzionate vanno dalla bosniaca Sarajevo alla maltese Floriana.

Facciamo ora una rapida panoramica sulle "big" del calcio italiano e internazionale in riferimento proprio al rispetto della normativa sul Fair Play Finanziario³³:

La **Juventus**, la squadra allenata da mister Conte ha chiuso il bilancio nel giugno 2012 con un aumento dei ricavi da stadio, aumento dovuto dalla stagione caratterizzata da un Sold Out continuo in tutte le gare interne, ed una riduzione dei costi straordinari in bilancio, non si è fatta mancare però un bel investimento sul mercato di circa 100 milioni di euro, tutto ciò porterebbe ad una perdita finale intorno ai 60/65 milioni, dai quali però la normativa del Fair Play Finanziario prevede la deduzione del costo degli stipendi che si aggira sui 30/35 milioni, definendo così come massima perdita possibile nella stagione 2013/2014 di 15 milioni di euro per restare all'interno della soglia massima di una perdita di 45 milioni di euro nel biennio 2012/2013, obiettivo che la Juventus riuscirà a cogliere senza molte difficoltà;

Il **Milan**, la squadra rossonera è quella che forse ha risentito maggiormente dell'introduzione del Fair Play Finanziario, in quanto è stata costretta nel mercato estivo alle illustri cessioni di Ibrahimovic e Thiago Silva, per rientrare

³² www.sportmediaset.it articolo del 02/10/2012 ripreso dal sito ufficiale Uefa.com

³³ Dati presi dall'intervista rilasciata da Paolo Ciabattini, esperto di calcio business, a sportmediaset nel ottobre 2012.

della perdita che ammontava fino ad allora a circa 109 milioni, quest'operazione se pur dolorosa ha avuto un impatto positivo per 60 milioni di euro che legato alle altre scelte effettuate sulla politica dei rinnovi contrattuali ha portato il bilancio rossonero ad una perdita di soli 30/35 milioni di euro al giugno 2012, per la stagione in corso invece approfittando dell'impatto positivo della doppia cessione Ibra-Thiago Silva e degli addii di giocatori con stipendi "pesanti" il club rientra con facilità nei limiti previsti;

L'**Inter**, la squadra del patron Moratti è in Italia quella maggiormente sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa, i nerazzurri hanno una situazione davvero ingarbugliata, e solo da poco hanno intrapreso la via della "ristrutturazione" per rientrare nei limiti previsti, il bilancio 2012 dovrebbe chiudersi in modo disastroso con una perdita di circa 115 milioni di euro, le operazioni messe in atto nella stagione in corso sono scelte di lungo periodo e per questo anche ipotizzando una vittoria dell'Europa League che porterebbe nelle casse del club 20/25 milioni di euro, il bilancio della stagione attuale chiuderebbe con una perdita di circa 90 milioni, ben lontano dalla soglia dei 45 milioni di euro prevista. L'Inter sarà perciò sicuramente sottoposta a sanzione, anche se non è in preventivo un'esclusione dalle competizioni europee.

Il **Manchester City**, la squadra guidata dall'italiano Mancini è forse una di quelle che rischia maggiormente l'esclusione dalle competizioni europee nella stagione 2014/2015, in quanto si fanno sentire oggi in bilancio gli effetti di sessioni di calciomercato folli, le previsioni sulla chiusura del bilancio 2012 parlano addirittura di una perdita al netto di tutte le deduzioni rese possibili dalla normativa del Fair Play Finanziario di circa 85 milioni di euro, dei quali però, 40 milioni sono ancora sotto l'osservazione del board dell'Uefa, in quanto provenienti dalla cessione dei diritti del nome dello stadio e al contratto decennale per lo sponsor sulle maglie da gara, accordi stipulati con la società che fa capo al presidente del club stesso, si sta valutando quindi se questa sponsorizzazione rispetti i criteri del "fair value"³⁴. Dopo il mercato estivo all'insegna dell'austerità la situazione finanziaria del club non è però migliorata e rischia di chiudere il 2013 con un passivo di 160/170 milioni, distante quindi ben 120 milioni di euro dalla soglia dei 45 previsti dall'Uefa, risulta difficile pensare che il club non rischi fortemente l'esclusione dalle prossime competizioni europee;

Il **Manchester United**, l'altra squadra di Manchester invece si trova in una situazione molto tranquilla, il bilancio 2012 si è chiuso addirittura con un utile, importante è stata la mossa della quotazione in borsa da parte del club, anche quest'anno il mercato è stato caratterizzato da importanti investimenti

³⁴ Il fair value ha l'obiettivo di evitare che il mecenate copra parte dei costi in eccesso, attraverso sponsorizzazioni gonfiate.

che si aggirano sui 60 milioni, ma il pareggio di bilancio nel 2013 non sembra essere a rischio, aiutato anche da un buon cammino in Champions, competizione che porta soldi freschi nelle casse del club;

Il **Bayern Monaco**, il club bavarese ha chiuso in utile il bilancio 2012 grazie soprattutto ai soldi arrivati dal raggiungimento della finale di Champions, poi persa con il Chelsea, questo ha permesso alla squadra tedesca di compiere in estate investimenti per circa 70 milioni di euro, ma grazie all'aumento di oltre il 50% dei proventi relativi alla vendita dei diritti TV, e agli incassi derivanti dallo stadio il Bayern rientrerà sicuramente nei limiti della normativa senza andare in contro a sanzioni di alcun genere;

Il **Borussia Dortmund**, il club tedesco risulta essere uno tra i più virtuosi tra le squadre di prima fascia a livello internazionale, il bilancio 2012 si è chiuso in utile, e anche per il 2013 si prevede un saldo di bilancio positivo, nonostante una campagna acquisti importante e senza tener conto degli introiti derivanti dal prosieguo del cammino in Champions, dato che balza agli occhi è la media di spettatori a partita registrata dal club, ben 76.440 che la colloca al primo posto in Germania e che porta nelle casse del club un ammontare importante di liquidità;

Il **Real Madrid**, il club madrileno ha chiuso senza alcun problema in utile il bilancio al giugno 2012, nel 2013, nonostante un investimento importante di 40 milioni sul mercato, il club ha abbattuto il muro dei 500 milioni di euro di fatturato, fatto che porterà la squadra guidata da Mourinho a chiudere il bilancio in utile e a rimanere ampiamente nei limiti imposti dalla Uefa;

Il **Barcellona**, la squadra da tutti definita di extraterrestri, risulta essere una delle migliori anche a livello contabile, il bilancio 2012 infatti si è chiuso con un utile di ben 49 milioni di euro, riducendo di molto l'esposizione nei confronti delle banche, anche per il 2013 nonostante un mercato sempre molto ricco ci si aspetta una situazione finale molto positiva, mettendo così a riparo il club da qualsiasi possibilità di sanzione;

Il **Paris Saint-Germain**, il club parigino dall'arrivo del nuovo presidente lo sceicco Al-Khelaifi, ha spostato gli equilibri del calcio e ha modificato anche gli equilibri finanziari del club, che è passato da un bilancio chiuso in utile nel 2011 ad una perdita netta nel 2012 di ben 90 milioni di euro, che dopo la roboante campagna acquisti estiva caratterizzata da un investimento di circa 100 milioni, ha fatto schizzare alle stelle il passivo arrivando a toccare i circa 170 milioni di euro. La società francese però ha messo in atto una sponsorizzazione record con il Qatar Tourism Authority di ben 700 milioni di euro in 4 anni, sponsorizzazione creata "ad hoc" per eludere i stringenti limiti del Fair Play Finanziario, in quanto il gruppo sponsorizzatore risulta far capo allo Stato del Qatar, che è anche il possessore del club francese, grazie a

quest'accordo che presenta anche una clausola di retroattività il Paris Saint-Germain chiuderebbe in pareggio sia il bilancio 2012 che quello relativo al 2013 non andando ad incappare in alcuna sanzione, lo strappo da parte degli sceicchi c'è stato, si attende ora solo la risposta dall'Uefa e le eventuali sanzioni che il presidente Platini deciderà di infliggere ai transalpini.

3.3 La Co.Vi.So.C., intervista con il coordinatore della segreteria

La sigla Co.Vi.So.C. sta per "Commissione di vigilanza sulle società di calcio", questo ente nasce indirettamente con la legge 91/1981, la quale, su dettato dell'art. 12, ha imposto alle federazioni sportive nazionali, di esercitare un controllo sull'equilibrio finanziario delle società. Questo è infatti l'ente al quale viene attribuito il compito di vigilare sulla situazione economico-finanziaria dei club professionistici che intendono partecipare ai campionati di calcio professionistici, e alle competizioni Uefa, solo le società che rientrano nei parametri da loro imposti avranno le certificazioni necessarie.

Riporto ora una piccola intervista che mi è stata gentilmente rilasciata dal Dottor Vittorio Maugeri coordinatore della segreteria della Co.Vi.So.C. :

- **Cosa pensa Dottor Maugeri della normativa sul Fair Play Finanziario?**
- Sicuramente sono favorevole all'introduzione di questa normativa sia in veste ufficiale come rappresentante della Co.Vi.So.C., sia da amante del calcio, in quanto con l'introduzione del Fair Play Finanziario si vuole perseguire l'obiettivo di riportare un equilibrio nel mondo del calcio, evitando che, siano sempre le squadre che hanno dietro di loro un azionista di maggioranza, che fa continue immissioni di denaro nelle casse della società, a vincere, in quanto le uniche in grado di comprare i giocatori più forti, per questo il punto cardine al quale attorno ruota tutta la normativa è l'obbligo imposto ai club di autofinanziarsi.
- **Qual è il ruolo della Co.Vi.So.C. all'interno del Fair Play Finanziario?**
- La Co.Vi.So.C. ricopriva in Europa già prima dell'introduzione del Fair Play Finanziario un ruolo molto importante, in quanto è l'organo preposto alla valutazione degli aspetti economico-finanziari necessari per accedere alle competizioni europee, perché vedi una società di calcio può anche vincere il campionato di Serie A, ma se non rispetta i vincoli europei noi la lasciamo fuori dalle competizioni Uefa. Con l'introduzione della nuova normativa il nostro ruolo è rimasto il medesimo.
- **Qual è l'impatto del Fair Play Finanziario in Italia?**
- In Italia possiamo dire che la F.I.G.C. è stata precursore del Fair Play Finanziario, in quanto:

1. ben 3 anni prima della normativa europea, la F.I.G.C. ha imposto l'obbligo alle società di calcio di redigere per ogni stagione un "budget" nel quale andare ad indicare tutti i costi da sostenere che sono stati previsti e le relative entrate necessarie per la copertura di quest'ultimi, quindi si è già imposto il criterio dell'autofinanziamento.
2. I criteri per l'ammissione delle società di calcio ai campionati professionistici sono stati adeguati e resi uguali a quelli imposti a livello europeo, quindi, una società che ha i requisiti per l'iscrizione alla Serie A possiede automaticamente i requisiti necessari per accedere alle competizioni Uefa, c'è solo una piccola differenza che riguarda gli stadi.

Perciò l'impatto del Fair Play Finanziario che è già in vigore, anche se solo in una fase ispettiva oggi, infatti esclusivamente dalla prossima stagione sarà possibile infliggere le prime sanzioni, in Italia sarà meno forte che in altre realtà europee.

- **Il doversi adattare alla normativa del Fair Play Finanziario può accelerare il processo di riforma del calcio italiano? La legge sugli stadi su tutte.**
- Guardi io penso che relativamente a quanto previsto da questa normativa in un ambito elusivamente economico-finanziario il calcio italiano sia perfettamente in linea con i parametri europei e non si ha una necessità di riforme in quanto sia il sistema dei controlli, messo in atto dagli enti preposti, sia la struttura delle società italiane, risultano essere all'avanguardia e in alcuni casi anche invidiati dalle altre 53 Federazioni europee. Il vero problema che mette i nostri club ancora un gradino sotto le "grandi" a livello europeo, è purtroppo il mancato adeguamento degli stadi che oggi risultano essere nel 99% dei casi di proprietà del CONI o dei comuni, solo la Juventus, che rappresenta quell'1% mancante, ha uno stadio di proprietà che la proietta nel gotha del calcio internazionale e che praticamente ha un impatto di grande rilievo nel bilancio della società stessa. Quindi per concludere il grande sforzo che si deve compiere nei prossimi anni è quello di far sì che ogni club abbia un suo stadio di proprietà.

Conclusioni

Nel concludere la mia tesi, ricordando le numerose riforme a cui è stato sottoposto il mondo del calcio, che l'hanno portato da essere uno sport praticato appunto come indicato nel titolo a livello dilettantistico ad una vera e propria "macchina da guadagni", trasformandolo da un mondo di soli gentiluomini a uno pieno di farabutti, spero che si possa pian piano ritornare alla vera essenza di questo sport, sport che esalta lo spirito di gruppo e il saper soffrire ed aiutarsi l'uno con l'altro, nessuno, tranne forse quello da più parti riconosciuto come il Dio del calcio, cioè Diego Armando Maradona è mai riuscito a vincere qualcosa, una semplice partita o addirittura un trofeo da solo. Per questo spero che si riesca a far riavvicinare a questo sport i giovani e con loro anche le loro famiglie, oggi vedere una famiglia assieme in uno stadio è diventata merce rara, proprio dagli stadi secondo il mio punto di vista si dovrebbe ripartire, ce l'ha detto il Dottor Maugeri, ma ce lo dice anche la gente comune, e poi specialmente ora con l'introduzione del Fair Play Finanziario possedere uno stadio diventa un elemento fondamentale, un asset troppo importante da inserire nel bilancio di una società che dovrà vivere autonomamente. La via maestra da seguire a mio parere è quella dell'Inghilterra, lì lo sport e specialmente il calcio ha vissuto momenti tristissimi, ricordiamo il fenomeno degli "hooligans", ma è stato in grado di ripartire, ogni società anche la più piccola e anche nelle serie minori ha oggi uno stadio di proprietà che farebbe invidia a ogni società italiana, uno stadio che non resta chiuso 6 giorni su 7, ma uno stadio che viene vissuto quotidianamente. La battaglia iniziata dal Presidente dell'Uefa Platini attraverso il Fair Play Finanziario, è secondo me corretta perché si punta a ristabilire un'equità in un mondo ormai fatto padrone dal "petrodollaro", andando a discapito del divertimento e dell'imprevedibilità che caratterizzava il calcio, non sarà più possibile al Moratti di turno staccare un assegno e ripianare le casse della società, ma sarà necessaria un'attenta pianificazione a lungo termine e una nuova classe dirigente competente. Quella invece che secondo me è una battaglia da intraprendere ma che nessuno ha ancora deciso di perseguire è la drastica riduzione degli ingaggi dei calciatori che arrivano a guadagnare cifre esorbitanti, sono d'accordo sul fatto che chi è più bravo guadagna di più, questa regola vale in ogni mondo anche un manager più bravo guadagna più di un suo collega meno bravo, ma a tutto c'è un limite, specialmente nel difficile momento che attraversiamo in Italia e in tutta Europa, per questo auspicherei l'introduzione di un tetto salariale il famoso *Salary cap* previsto ad esempio nell'NBA, indicando così una cifra "x" che rappresenta il massimo che un calciatore o un allenatore possa guadagnare.

BIBLIOGRAFIA

- *Il Bilancio di esercizio e l'analisi delle performance nelle società di calcio professionistiche*. Gabriele Gravina, FrancoAngeli editore.;
- *Raccomandazioni contabili F.I.G.C.*;
- *N.O.I.F.*;
- Tesi "Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche" G. De Vita;
- *Aspetti economici e finanziari delle società di calcio in Italia*. Di Clemente – Ligios, Edizioni nuova cultura.;
- *Vincere con il Fair play finanziario*. Paolo Ciabattini, Gruppo24Ore.;